

STATUTO

DON FERRUCCIO BIANCHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGLIANA PT VIA CALICE 66

Numero REA: PT - 148163

Codice fiscale: 01415950474

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto n. 15.928
della Raccolta

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SEDE

- DURATA - SCOPO ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e degli artt. 2511 e segg. del c.c., una società cooperativa sociale denominata **"DON FERRUCCIO BIANCHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la ridetta legge 8 novembre 1991 n. 381, poichè la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Agliana (PT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere unità locali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e di statuto.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività,

prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa esercita in via stabile e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi educativi ai sensi dell'art. 1, lettera "a)", della legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento allo svolgimento di attività scolastiche in base ai principi della dottrina cristiana, operando in stretta collaborazione con la Diocesi di Pistoia, anche per la realizzazione di iniziative che in materia di pastorale scolastica potrà promuovere tramite gli appositi uffici.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha altresì per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori e, pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie ed ai sensi della vigente normativa in materia, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Considerato lo scopo mutualistico, così come testè definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, con particolare attenzione a quelli di natura culturale, scolastica ed educativa ed a quanto ad essi si riferisce come collaterale e/o accessorio, nonché le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, la Cooperativa si propone di svolgere attraverso l'opera dei propri soci un'attività di educazione, d'istruzione e di promozione culturale nell'ambito sociale ed in particolare nella scuola secondo gli insegnamenti e le indicazioni della Chiesa Cattolica, mediante:

- a) istituzione e gestione di scuole paritarie operanti ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, istituti di ogni ordine e grado ed anche le relative attività extra-para-inter scolastiche;
- b) organizzazione e gestione di equipe specialistiche per le scuole direttamente gestite (equipe medico-psico-pedagogica, consulenza per la programmazione educativa e didattica e simili);
- c) istituzione e gestione di centri culturali per le vacanze e per la promozione dello sport e per il tempo libero;

- d) attività di animazione, di turismo scolastico e di turismo per gli adulti con fini didattici e culturali;
- e) corsi di conferenze e di lezioni;
- f) studi su argomenti culturali, legislativi e didattici;
- g) iniziative per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo, amministrativo e docente;
- h) forme varie di assistenza agli insegnanti ed agli studenti;
- i) corsi di orientamento scolastico e professionale;
- l) attività per l'istruzione ricorrente e l'educazione permanente;
- m) istituzione, allestimento, direzione di biblioteche popolari circolanti;
- n) pubblicazioni o incontri diretti a consolidare la partecipazione scolastica;
- o) convenzioni con enti vari per fornire i sopraelencati servizi e personale educativo ed insegnante;
- p) acquisti collettivi utili al conseguimento degli scopi sociali;
- q) gestione di esercizi commerciali (bar, negozi, spacci, mense, case per ferie e simili).

Essa inoltre potrà promuovere iniziative tipografiche editoriali e per l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni di carattere scolastico e didattico in genere e qualunque altra attività idonea al raggiungimento delle finalità sopraelencate e dello scopo sociale.

La Cooperativa si propone, inoltre, di svolgere iniziative e servizi a sostegno delle scuole pubbliche e private. Essa, pertanto, promuove esperienze educative e scolastiche, iniziative di ricerca, sperimentazione, approfondimenti nel campo pedagogico e didattico, servizi specialistici per l'età evolutiva e per la famiglia.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie e di ogni altro genere attualmente previste, o che in futuro fossero previste, a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale, comunitario ed internazionale.

La società potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale, nei limiti di legge; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti in cui non integri attività nei confronti del pubblico; partecipare a raggruppamenti di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie; accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi che prevedono agevolazioni di ogni tipo e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione;
- compiere più in generale tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II

SOCI - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori:

- quali soci lavoratori (ordinari):

le persone fisiche che siano maggiori di età e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- quali soci volontari:

i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n.

381/1991, che prestano la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Per l'opera prestata, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. E', invece, esclusa la remunerazione dell'attività svolta ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza con essa.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicando:

- a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; la categoria dei soci cui intende essere iscritto;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo, allo statuto della società ed alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali nonché ai regolamenti interni;
- c) la dichiarazione relativa all'ammontare della quota di capitale sociale che si intende sottoscrivere;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- e) l'eventuale documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione e comprovante la condizione di persona svantaggiata, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci, non possono costituire oggetto di delega.

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e di statuto, il domicilio dei soci sarà quello risultante dal libro soci desunto dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- ad effettuare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, il versamento della quota sociale sottoscritta, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ARTICOLO 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOCI RELATIVI AI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle

prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e di instaurare i relativi rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo nonché del regolamento interno.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto mutualistico, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato, a mezzo

raccomandata, al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata, queste ultime in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'impossibilità, per gravi e comprovati motivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto e comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione, sempre a mezzo raccomandata, al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto mutualistico, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono tali da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge oppure per il caso in cui il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo quali previsti dalla legge ed indicati nel regolamento interno redatto ai sensi del presente statuto ed il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa di legge in materia; ovvero, se trattasi rapporto di lavoro non subordinato, per il caso in cui esso sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento imputabile al socio.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione fattane a mezzo lettera raccomandata a/r. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 12 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta nei modi di cui all'art.6 del presente statuto e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune.

In via alternativa o qualora la relativa richiesta sia definitivamente respinta, spetta agli eredi o legatari il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Gli eredi o legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il solo valore nominale della quota, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n.59 oppure eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione deve essere esercitato entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo

rapporto sociale. Il valore delle quote comunque non rimborsate sarà devoluto con delibera dell'assemblea alla riserva legale.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI

EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi, il tutto nel rispetto della normativa inderogabile vigente in materia.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale.

TITOLO IV

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.16) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da quote

aventi ciascuna valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi) e comunque non superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

e) dalla eventuale riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

La società può deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto secondo quanto previsto dall'art.2524 c.c. In tal caso, potranno essere conferiti, nelle forme di legge, beni in natura e crediti nonchè tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ARTICOLO 17 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa modifica dello statuto, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 18 - BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione, se nominato, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo e di revisione – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse.

La cooperativa assolve, altresì, agli altri obblighi, prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, in tema di bilancio e relativa pubblicità anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ARTICOLO 19 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59 del 31 gennaio 1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) alla rivalutazione gratuita del capitale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/92;
- d) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di cui all'art. 2545 quinquies c.c. e del presente statuto nel rispetto della vigente normativa in materia;
- e) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al successivo art.20;
- f) alla riserva straordinaria ed alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 20 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi

mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;
- b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura massima indicata dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 21 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e di revisione;
- 4) determinazione dei compensi di amministratori e dell'organo di controllo e di revisione;
- 5) le modificazioni dello statuto;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori nonché gli eventuali criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte sempre mediante deliberazione assembleare, con il metodo collegiale e con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c. e dal presente statuto.

ARTICOLO 22 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso conterrà anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci mediante lettera raccomandata a/r o semplice, o consegnata anche a mano e controfirmata per ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da

trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, se gli amministratori e l'organo di controllo o di revisione, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO - 23 MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 24 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA

Possono presenziare all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota di capitale sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci aventi diritto di voto. La delega deve essere conferita per iscritto, deve indicare il nome del rappresentante e deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

ARTICOLO 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario che assiste il Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'adunanza di persona o per delega; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni, curando che degli esiti di tutti tali accertamenti sia dato conto nel verbale.

Il voto deve essere espresso palesemente per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi richiesti dalla legge. Il verbale deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, quelli favorevoli, astenuti o dissenzianti ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, in apposito libro.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO - 26 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati amministratori, e ove nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c..

ARTICOLO 27 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che

il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da consegnarsi anche a mano, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo e di revisione, se esistente o, in caso di urgenza, l'avviso deve pervenire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'intero organo di controllo e di revisione, ove nominato. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, gli altri consiglieri devono sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci, entro trenta giorni, la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo si possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 28 - POTERI DI GESTIONE

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa con facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga necessari od utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla assemblea dei soci. L'organo amministrativo potrà nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 29 - DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega oltre che le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il tutto nel rispetto dei divieti di delegabilità di cui all'art.2381 c.c. e delle altre norme di legge vigenti in materia.

In ogni caso, l'organo amministrativo non può delegare i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo e di revisione, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali, e finanziari della società ove elaborati; valuta il generale andamento della gestione.

ARTICOLO 30 - RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci in sua assenza od impedimento ed agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ARTICOLO 31 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche.

TITOLO VII

CONTROLLO

ARTICOLO 32 - CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 33 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui la vigente normativa in materia ne faccia obbligo, la società cooperativa provvederà alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore, che saranno composti, avranno i requisiti e funzioneranno a norma di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e più in generale esercita tutti i poteri conferiti all'organo di controllo dalla normativa di legge vigente.

L'Organo di controllo, salve diverse inderogabili disposizioni di legge, esercita la revisione legale dei conti.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della cooperativa, salvo i casi in cui, ai sensi di legge o di statuto, sia l'assemblea a deliberarlo od accertarlo. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge e nel termine di legge dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci determinandone il numero ed i poteri.

ARTICOLO 35 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto nel seguente ordine:

- a) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto nonché dei dividendi eventualmente maturati;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59 in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del c.c.-.
- F.to: MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento analogico ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.